



SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI E CATASTO
Comuni di Carpaneto P.no - Gropparello - Podenzano - San Giorgio P.no - Vigolzone

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, DEI COMUNI DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO CON SCADENZA AL 31/12/2027.

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO.....	3
ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE.....	4
ART. 3 CORRISPETTIVO	4
ART. 4 RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE.....	5
ART. 5 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI	6
ART. 6 LIQUIDAZIONI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO, CONTRASTO ALL'EVASIONE.....	9
ART. 7 RICORSI.....	9
ART. 8 ESENZIONI E RIDUZIONI	10
ART. 9 PENALITA'	10
ART. 10 VARIAZIONI.....	11
ART. 11 STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI	11
ART. 12 PERSONALE.....	11
ART. 12 bis CLAUSOLA SOCIALE	12
ART. 13 DECADENZA DALLA GESTIONE	12
ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE – RECESSO.....	13
ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO.....	14
ART. 16 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	14
ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA.....	14
ART. 18 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA.....	14
ART. 19 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO	15
ART. 20 VIGILANZA E CONTROLLO	15
ART. 21 OBBLIGHI DELL'UNIONE.....	15
ART. 22 ESECUZIONE D'UFFICIO.....	15
ART. 23 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.....	16
ART. 24 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	16
ART. 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	16
ART. 26 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 27 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO	16
ART. 28 FORO COMPETENTE.....	17
ART. 29 NORME DI RINVIO.....	17

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali per la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI, disciplinati dall'art. 1, da comma 816 a comma 847, della Legge n. 160/2019 e dai regolamenti adottati in materia dai Comuni dell'Unione Valnure e Valchero, nonché delle imposte e canoni previgenti per pubblicità, pubbliche affissioni ed occupazione suolo pubblico dei medesimi Comuni.

2. In particolare, l'affidamento comprende:

- la gestione, l'accertamento e la riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – canone unico patrimoniale (C.U.P.);
- l'esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti;
- la gestione, l'accertamento e la riscossione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (Canone Mercatale);
- il servizio di mappatura e censimento dei passi carrabili, se assoggettati a canone;
- il portare a compimento, se non ancora iniziata dal precedente Concessionario, l'attività accertativa e coattiva ed ogni onere inerente alla procedura esecutiva, fino a riscossione del credito o a dichiarazione di inesigibilità, relativamente sia delle entrate confluite nel Canone Unico e nel Canone Mercatale, che dei Canoni stessi, oggetto di affidamento alla data del 31.12.2022.

3. La concessione di servizio in questione comprende inoltre:

- l'effettuazione delle verifiche e del monitoraggio delle installazioni pubblicitarie insistenti sul territorio dell'Unione, anche ai fini della individuazione, e, ove possibile, della regolarizzazione delle eventuali installazioni abusive;
- l'effettuazione delle verifiche e del monitoraggio delle occupazioni del suolo di proprietà dei Comuni dell'Unione, al fine di riscontrare la regolarità delle procedure e degli incassi.

4. I servizi in oggetto vengono svolti nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti comunali, del presente capitolato speciale d'oneri e del bando di gara.

5. I servizi suddetti, costituendo servizi pubblici, non potranno essere sospesi o abbandonati per nessuna ragione, salvo i casi di forza maggiore contemplati all'art. 1218 del Codice Civile.

6. Sono comprese nell'affidamento del servizio tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio stesso compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'oneri.

7. Tutti i servizi di cui al presente Capitolato d'oneri dovranno essere svolti a propria cura e spese del Concessionario. Quest'ultimo è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

8. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei concessionari previsto all'art. 53 del D. Lgs.vo 446/1997 e ss.mm o il possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs.vo 446/1997.

9. L'affidamento della concessione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata secondo i criteri e con le modalità definite nel Disciplinare di gara.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà **scadenza al 31/12/2027**, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio, previa sottoscrizione del relativo verbale di consegna (decorrenza presunta 1/7/2023).

NOTA BENE: per quanto attiene all'anno 2023, il servizio si intende affidato con riferimento all'intero anno d'imposta, pur essendo consegnato in corso d'anno.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, qualora al termine del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario dovrà garantire il servizio alle stesse condizioni per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, fino a un massimo di 6 (sei) mesi.

3. L'affidatario del servizio è tenuto a svolgere tutte le successive operazioni necessarie alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione del corrispettivo del Canone Unico e del Canone Mercatale, relativamente ad ogni annualità di riferimento (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

4. Alla data di scadenza del periodo di cinque anni il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza alcun obbligo di preventiva disdetta da parte dell'Unione Valnure e Valchero, fatta salva la possibilità discrezionale dell'Unione di applicare le opzioni di cui ai commi 2.

ART. 3 CORRISPETTIVO

1. La concessione del servizio in essere viene compensata **ad aggio sulla riscossione complessiva (al netto di IVA)** a qualsiasi titolo conseguita nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara, dietro presentazione di regolare fattura.

2. Il corrispettivo per l'intera attività svolta dal concessionario per il regolare funzionamento della concessione di servizi in questione comprende la gestione nonché il carico, gli aggiornamenti degli archivi, le attività di formazione, stampa, spedizione dei bollettini, la trasmissione del carico e degli incassi su file, l'accertamento, nonché la riscossione ordinaria, volontaria e coattiva e successiva rendicontazione, ed è determinato dall'aggio offerto in sede di gara, con esclusione di ogni altro corrispettivo non previsto dal presente capitolato.

3. Detto aggio, nella misura % (percentuale) risultante dall'offerta presentata in sede di gara (alla percentuale prevista a base di gara – 20 % – verrà detratto il ribasso percentuale offerto in fase di gara. Ad es. con un ribasso percentuale offerto pari al 10%, la percentuale per determinare l'aggio dovuto al concessionario è pari a 18%), è rapportato in misura unica all'ammontare netto complessivamente riscosso dai canoni del presente Capitolato, ad eccezione delle spese di notifica per l'attività di riscossione coattiva che saranno interamente poste a carico del debitore e recuperate dal concessionario in quanto dallo stesso anticipate.

4. Si rinvia alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

5. Il costo di eventuali allegati agli avvisi di riscossione, esclusivamente nel caso in cui si configurino come materiale pubblicitario e/o informativo dell'Unione/Comuni aderenti e richiesto dalla medesima, sarà a carico dell'Unione/Comuni.

6. L'affidatario è tenuto all'applicazione delle Tariffe e Regolamenti approvati dai Comuni dell'Unione Valnure e Valchero ed eventualmente modificati con successivi provvedimenti, in ossequio alle normative vigenti.

7. Ai soli fini della determinazione degli elementi relativi alla procedura di gara, si precisa che:

- l'aggio posto a base di gara è pari al **20,00%** dell'importo effettivamente incassato a titolo di canoni/tributi previgenti (al netto di I.V.A.);

- l'incasso complessivo annuale, presunto, al netto di I.V.A., del servizio di riscossione è stimato, per la finalità sopra precisata, come segue:

- canone unico stimato **€ 322.100,00** annui (€ 217.500,00 per il cup e € 104.600,00 per il canone mercatale);

- il valore, presunto annuale dell'aggio, al netto di I.V.A. e fermo restando il ribasso offerto in sede di gara, che la società affidataria riscuoterà, è quindi stimabile come segue:
- aggio annuo stimato **€ 64.420,00** annui;
- il valore complessivo della concessione è quindi pari a **€ 322.100,00** (decorrenza presunta 1/7/2023 per 54 mesi), oltre IVA, di cui € 32.210,00 per l'eventuale opzione prevista dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica per un massimo di mesi 6).

8. L'affidatario del servizio oggetto della presente gara è obbligato a riconoscere un minimo garantito annuo netto a favore dei Comuni dell'Unione Valnure e Valchero, al netto dell'aggio relativo alla riscossione e dell'IVA, pari a complessivi € 166.000,00 (centosessantaseimila/00 euro) così suddiviso:

<u>COMUNE DI CARPANETO P.NO</u>	minimo garantito annuo	€ 70.000,00
<u>COMUNE DI GROPPARELLO</u>	minimo garantito annuo	€ 6.000,00
<u>COMUNE DI PODENZANO</u>	minimo garantito annuo	€ 50.000,00
<u>COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO</u>	minimo garantito annuo	€ 30.000,00
<u>COMUNE DI VIGOLZONE</u>	minimo garantito annuo	€ 10.000,00

9. Per il computo del minimo garantito di ciascun anno della concessione, si considerano tutti gli importi effettivamente riscossi nell'anno solare di riferimento, decorrenti dal 01 gennaio di ogni anno, compreso l'anno 2023.

10. Qualora l'affidatario, con la riscossione dell'ultimo mese di ogni anno del periodo di affidamento del servizio, non dovesse raggiungere il minimo garantito di cui sopra, provvederà a versare al/i Comune/i dell'Unione Valnure e Valchero entro il mese successivo la differenza tra quanto incassato e il minimo garantito.

12. L'aggio sarà dovuto sulle sole minori somme effettivamente riscosse con l'esclusione dell'integrazione eventualmente corrisposta. In caso di interruzione del servizio in corso d'anno, l'importo minimo garantito è rideterminato in proporzione alla riscossione complessiva registrata nel corrispondente periodo dell'annualità precedente.

13. Si precisa che rimane a carico del concessionario la gestione dell'eventuale contenzioso, ivi comprese le spese, mediante la predisposizione di ogni atto relativo allo stesso, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, dovendo assicurare il necessario supporto legale, amministrativo e tecnico al fine di garantire efficace tutela in ogni grado del giudizio.

14. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito del contribuente/utente iscritto nella lista di carico, al concessionario spetta l'aggio determinato sull'ammontare netto riscosso risultate dal provvedimento di sgravio.

15. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito del contribuente/utente iscritto nel ruolo/lista di carico, l'Unione/Comune riconosce al concessionario il rimborso delle spese per le procedure esecutive di cui alla normativa vigente e delle spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento.

16. In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario esclusivamente il rimborso delle spese di cui al precedente periodo.

17. Qualora provvedimenti legislativi o amministrativi dovessero determinare una variazione delle entrate, le condizioni saranno rinegoziate mediante accordo tra le parti.

ART. 4 RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE

1. La riscossione delle entrate di cui al presente Capitolato d'oneri è effettuata esclusivamente sui conti correnti intestati ai Comuni dell'Unione Valnure e Valchero, specificamente dedicati ad introitare le medesime entrate, sui quali vengono attivate, con adempimenti procedurali ed oneri economici a carico del Concessionario, le

misure di bollettazione e rendicontazione.

2. A scadenze mensili posticipate entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza, il Concessionario deve presentare il rendiconto dell'attività svolta, anche su supporto informatico, evidenziando, per ciascuna entrata oggetto di concessione:

- l'importo lordo delle riscossioni (al netto dei rimborsi disposti che saranno evidenziati in un elenco nominativo) corredato di anagrafica, codice fiscale, tipologia di entrata e suddiviso in canone, sanzioni, interessi e spese di notifica, distinguendo altresì per anno di imposta e per modalità di pagamento;
- l'aggio dovuto, per anno di imposta.

3. Nel mese di gennaio di ogni anno è trasmesso, per ogni tipologia di entrata oggetto di concessione, il Rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente, avente le stesse caratteristiche di quello mensile di cui al comma precedente del presente articolo.

4. L'Unione si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e/o integrazioni da trasmettere con le modalità che la stessa indicherà e potrà definire ulteriori contenuti e funzionalità della procedura di cui ai commi precedenti, secondo le esigenze di contabilizzazione dell'Ente e dei Comuni aderenti all'Unione.

5. In ogni momento l'Unione ed i Comuni potranno chiedere previsioni di gettito, elaborazioni per modifiche tariffarie e/o trasformazioni di tipologie di entrate e modifiche regolamentari, analisi sintetiche e dettagliate delle utenze.

6. I Comuni forniscono la visibilità dei conti correnti su cui confluiscono le entrate oggetto di concessione consegnando al Concessionario le credenziali di accesso, in modalità di sola consultazione per la verifica delle movimentazioni e la relativa rendicontazione.

7. Il Concessionario gestisce i rimborsi su richiesta dei contribuenti e ne rendiconta gli importi all'Unione.

8. Eventuali interruzioni o sospensioni comporteranno l'applicazione dell'art. 13 del presente Capitolato.

9. Per gli incassi erroneamente introitati sul conto corrente del Concessionario anziché dell'Ente, il medesimo dovrà garantire l'immediato riversamento di tale somma sul conto corrente dedicato del rispettivo Comune e comunque entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo.

10. La fattura del corrispettivo spettante, determinato dalla misura dell'aggio offerto in sede di gara, potrà essere emessa solo a seguito del provvedimento con cui si impegna la relativa somma.

11. Tutte le inosservanze derivanti dal mancato rispetto del presente articolo sono considerate inadempienze contrattuali.

12. Allo scopo di ottenere una puntuale e completa rendicontazione delle somme riscosse, la gestione dell'incasso sarà effettuata unicamente dall'affidatario.

13. I pagamenti degli utenti dovranno essere effettuati con il sistema nazionale di pagamento elettronico **PagoPA**, tramite infrastruttura del concessionario con oneri a suo carico.

14. Eventuali insoluti e storni, avvenuti dopo le regolari contabilizzazioni ed eventuali riversamenti residui effettuati ai Comuni, saranno opportunamente documentati e ri-addebitati ai Comuni.

15. La rendicontazione mensile dei canoni dovrà indicare anche le somme eventualmente riscosse con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Il concessionario subentra all'Unione, ovvero al concessionario affidatario del servizio in esame fino al 31

dicembre 2022, in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento dei servizi.

2. La ditta ha l'obbligo di organizzare i servizi con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi regolamenti Comuni/Unione, nei provvedimenti approvati o assunti dagli organi di governo e/o di gestione dell'Unione e dei Comuni aderenti.

3. La ditta, entro quindici giorni dall'avvio del servizio (successivo alla stipulazione del contratto o coincidente con la disposizione dell'esecuzione anticipata da parte dell'Unione), deve avere, e mantenere per tutta la durata del contratto, per il territorio dell'Unione Valnure e Valchero, una sede operativa identificata con il logo dell'Unione/Comuni aderenti, dotata di attrezzature informatiche di tecnologia avanzata (computers, fotocopiatrici, scanner, ecc...), nonché di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, anche certificata) ed in particolare di collegamenti telematici sia per l'accesso a banche dati utili all'attività in affidamento che per consentire lo scambio dei flussi di informazione con gli uffici competenti dell'Unione/Comuni aderenti e con l'utenza, posta nelle vicinanze della sede dell'Unione Valnure e Valchero, Via Mone Grappa n. 100 29027 – Podenzano (distanza massima di 30 Km), con la presenza di almeno 1 dipendente del Concessionario, con qualifica di Agente Accertatore, assunto per almeno 15 ore settimanali e aperta al pubblico per un minimo di due giorni settimanali, in grado di ricevere ed evadere tutte le comunicazioni e le richieste relative al servizio affidato.

4. L'organizzazione dei servizi verrà espletata sulla base delle caratteristiche minime indicate nel presente capitolato ed integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara. L'affidatario deve fornire all'Unione le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa ai servizi oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

5. Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

6. L'affidatario dovrà, nel sito istituzionale della sua azienda, mettere a disposizione un'area telematica dove l'utente (cittadino, impresa) potrà accedere a tutte le informazioni relative alle pratiche (contatti, moduli di denuncia e quanto altro utile per la corretta informazione al pubblico e il buon andamento della gestione) ed ai Regolamenti del Canone Unico e Mercatale adottati dai Comuni aderenti l'Unione Valnure e Valchero, nonché inviare istanze in via telematica, eseguire i pagamenti, consultare il propria posizione debitoria, verificare la corretta acquisizione dei propri versamenti.

7. All'avvio e per tutta la durata del servizio l'affidatario dovrà avere in organico le seguenti figure professionali:

- almeno n. 1 dipendente con qualifica dirigenziale;
- almeno n. 1 dipendente provvisto di abilitazione a "messo notificatore";
- almeno n. 1 dipendente provvisto di abilitazione ad "accertatore";
- almeno n. 1 dipendente provvisto di abilitazione ad "ufficiale della riscossione".

Il personale impiegato dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti e alle necessità informative dei contribuenti e dell'utenza.

8. L'affidatario predisporrà il conteggio relativo agli importi dovuti da ogni utente per la riscossione entro le rispettive scadenze dei corrispettivi relativi al canone unico e mercatale, e, su indicazione e in accordo con l'Unione, attiverà le procedure di incasso con la spedizione di lettere di cortesia, bollettini, solleciti e avvisi di diffida, nonché il recupero dell'elusione e/o evasione e successiva riscossione coattiva, per tutte le annualità consentite dalla normativa vigente durante il periodo di validità del contratto.

9. L'aggiudicatario dovrà farsi carico delle operazioni necessarie per rendere compatibile la banca dati proposta con quella in possesso dell'Unione, provvedendo autonomamente all'import dei dati al proprio sistema informativo proposto.

10. L'affidatario dovrà realizzare e aggiornare, annualmente, mediante rilievi sul territorio dell'Unione o mediante la verifica degli atti trasmessi dall'Unione e dai Comuni aderenti, la banca dati relativa ai mezzi pubblicitari e all'occupazione del suolo pubblico, trasferendo tutte le informazioni all'Unione tramite un idoneo

sistema informativo.

11. E' fatto divieto al concessionario del servizio di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza dell'affidamento in questione.

12. Alla scadenza del servizio il concessionario è obbligato a consegnare all'Unione (o al nuovo affidatario eventualmente subentrato) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento delle relative procedure, nonché tutte le banche dati indispensabili, su supporto informatico, per la prosecuzione del servizio. Fornisce relative a tutto il periodo di concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili. Le modalità di estrazione e le caratteristiche dovranno comunque essere conformi a quanto richiesto dall'Unione.

13. L'affidatario è tenuto a svolgere tutte le operazioni necessarie alla completa riscossione dei canoni relativamente ad ogni annualità di riferimento.

14. Nel caso di mancata regolarizzazione di posizioni abusive da parte del contribuente, l'affidatario avvierà le procedure di riscossione coattiva previste dalla normativa vigente.

15. La procedura di riscossione coattiva dovrà sempre essere preceduta dall'invio di una comunicazione con cui si inviteranno i morosi al pagamento delle somme dovute.

16. Ad eccezione dei casi di regolarizzazione spontanea, non dovrà essere previsto a carico del contribuente alcun onere aggiuntivo oltre agli interessi per il ritardato pagamento, alle eventuali sanzioni, alle spese postali e alle spese di notifica.

17. L'eventuale contenzioso derivante dall'attività messa a gara è a completo carico dell'aggiudicatario, a prescindere dalla durata effettiva del contratto.

18. L'aggiudicatario è tenuto a subentrare all'Unione in tutti i diritti ed obblighi scaturenti dalle procedure di contenzioso tributario e non tributario, nonché nella gestione del recupero coattivo avviati dal concessionario uscente.

19. In particolare, spetta all'aggiudicatario il compito di stare in giudizio, in ogni ordine e grado, nel caso di impugnativa da parte dei soggetti passivi di atti dallo stesso emessi e dal precedente concessionario, sia a titolo di accertamento/pagamento che per la riscossione coattiva di somme certe, liquide ed esigibili in sofferenza.

20. Il concessionario si obbliga ad effettuare previsioni e statistiche a semplice richiesta del Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Valnure e Valchero.

21. Il concessionario subentra in tutte le posizioni precedenti con l'obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione (contenzioso compreso).

22. Tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

23. Il concessionario deve realizzare il progetto organizzativo e di gestione dei servizi, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara che forma parte integrante e sostanziale del contratto.

24. Il concessionario agisce nel rispetto della Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data Protection Regulation), della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa), del codice di Amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., della normativa sulla trasparenza e accessibilità D.Lgs. n. 33/2013, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Finanziaria 2020) e loro successive modificazioni.

25. Il concessionario designa il Funzionario responsabile, cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione ed il Funzionario responsabile

della riscossione, così come previsto dalla normativa di settore.

26. Il Concessionario agisce per mezzo di un Rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 8 del D.M. n. 101/2022. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

27. Il Concessionario, inoltre, provvede a nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ed il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui al D. Lgs.vo n. 81/2008.

28. Il rappresentante dovrà trasmettere all'Unione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una Relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta nel corso dell'annualità precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre all'Unione per le programmazioni future. In particolare, la predetta relazione deve indicare:

- il quadro generale di tutte le riscossioni effettuate nel corso dell'anno, separatamente per ogni singola entrata gestita, specificando gli importi delle sanzioni e degli interessi;
- il numero di accertamenti effettuati;
- il numero di ricorsi aperti, chiusi e relativi dispositivi;
- i recuperi effettivi delle entrate gestite;
- l'elenco dei contribuenti che non hanno provveduto al pagamento dei servizi oggetto di concessione;
- eventuali altre problematiche inerenti la gestione;
- qualunque altro aspetto della gestione per il quale il funzionario responsabile del Servizio Tributi o altro delegato richiedesse chiarimenti nel corso della gestione.

29. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Concessionario invia inoltre all'Unione una Relazione, su supporto informatico, in ordine allo stato effettivo degli impianti di affissione complessivamente gestiti, corredata dalla descrizione degli interventi effettuati dettagliando quantità e ubicazione.

ART. 6 LIQUIDAZIONI, RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO, CONTRASTO ALL'EVASIONE

1. Il concessionario deve attuare una costante attività di recupero dell'evasione, **predisponendo entro il mese di gennaio di ciascun anno un progetto di lavoro da trasmettere all'Unione entro la metà del mese di febbraio, inerente al recupero dell'evasione.**

2. E' facoltà dell'Unione Valnure e Valchero apportare le eventuali integrazioni e/o modifiche concordandone con lo stesso concessionario le modalità e tempi di realizzazione.

3. Il Concessionario si impegna ad effettuare un monitoraggio costante del territorio dell'Unione Valnure e Vachero, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il recupero delle entrate evase, avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa o infedele dichiarazione, per tardivo pagamento e quant'altro previsto dalla normativa e dai Regolamenti vigenti in materia.

4. Il Concessionario dovrà in particolare procedere al controllo annuale del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di pagamento delle entrate affidate in gestione. Tale controllo dovrà essere effettuato tempestivamente, ovvero entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Dopo aver individuato i contribuenti totalmente o parzialmente inadempienti il concessionario dovrà contestare tali violazioni mediante notifica di avviso di accertamento e connesso provvedimento di erogazione delle sanzioni a norma dell'art. 1, comma 792, della L. 160/2019 (c.d. riscossione potenziata).

ART. 7 RICORSI

1. Il concessionario subentra all'Unione Valnure e Valchero in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di funzionario responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.

2. Il concessionario può farsi rappresentare, davanti agli Organi della Giurisdizione Tributaria e/o civile, da un proprio procuratore speciale, a proprie spese.
3. Il concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.
4. Il concessionario subentra all'Unione in tutti i diritti ed obblighi inerenti al contenzioso ancora in essere, derivante dal precedente operato.

ART. 8 ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Il concessionario non può esentare alcuno dal pagamento dei canoni e sanzioni oggetto della concessione, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalle leggi vigenti.
2. Nel caso in cui l'Unione accerti l'indebita concessione di esenzioni e/o riduzioni, il concessionario dovrà provvedere a versare all'Unione una somma pari al doppio del mancato incasso, a titolo di risarcimento e sanzione.

ART. 9 PENALITA'

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (sempre che queste non comportino decadenza dalla gestione secondo quanto previsto dal presente Capitolato), risultanti anche dal rapporto dei competenti servizi comunali e dell'Unione e/o da fondati reclami dell'utenza, al concessionario possono essere inflitte, per ogni inadempienza, penali in misura variabile da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo di € 2.500,00 a seconda della gravità dell'inadempienza.
2. Si individuano alcune fattispecie di inadempienza per le quali viene già determinata la penale, fatti salvi i limiti di cui al precedente comma:
 - per il ritardo nella trasmissione mensile del rendiconto: € 200,00 settimanali per ogni settimana di ritardo;
 - per l'interruzione non autorizzata del servizio oggetto della presente concessione: € 250,00 settimanali per ogni settimana di interruzione;
 - per la mancata corresponsione, entro 45 giorni dalla conclusione dell'anno solare, dell'importo aggiuntivo per il raggiungimento del minimo garantito: € 200,00 settimanali per ogni settimana di ritardo;
 - per il ritardo nel riversamento di somme erroneamente introitate sul conto corrente del concessionario anziché dell'Ente: € 200,00 settimanali per ogni settimana di ritardo.
3. In caso di inattività, qualora l'Unione esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, verrà richiesto all'affidatario il rimborso delle spese sostenute, con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
4. Gli inadempimenti che possano giustificare l'applicazione di dette penali saranno oggetto di formale contestazione all'affidatario, tramite posta elettronica certificata, avverso la quale l'affidatario potrà, entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della contestazione, opporre le proprie deduzioni. Il mancato accoglimento delle deduzioni da parte dell'Unione determinerà l'applicazione di penali nella misura specificatamente stabilita ed il cui ammontare sarà a valere sulla cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali o, in subordine, sui crediti che l'affidatario avrà fino a quel momento maturato.
5. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione di cui al D.M. 13/04/2022, n. 101.
6. L'applicazione della penale non preclude all'Unione ed ai Comuni aderenti la possibilità di porre in atto altre forme di tutela. E' fatto altresì salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Unione e dai Comuni aderenti.
7. Le suddette penali non potranno comunque superare il 10% del valore della concessione riferito alla durata ordinaria di cinque anni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 10 VARIAZIONI

1. L'aggiudicatario non può, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto. La concessione potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio e potrà essere, altresì, oggetto di variazioni allo scopo di adeguarla a successive intervenute esigenze.
2. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo, espressamente approvato dall'Unione Valnure e Valchero.
3. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, anche derivanti da scelte dell'Amministrazione, i servizi oggetto del presente affidamento mutino di consistenza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, al fine di ristabilire il sinallagma contrattuale.

ART. 11 STAMPATI, BOLLETTINI E RENDICONTI CONTABILI

1. Il concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e mettere a disposizione gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario all'espletamento del servizio.
2. Lo stesso concessionario deve altresì farsi carico, a proprie spese, di inviare al contribuente gli inviti al pagamento con relativi bollettini.

ART. 12 PERSONALE

1. Il concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico, a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, nessuno escluso, assunti verso il personale ed inoltre ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario, il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione.
2. L'Unione rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Unione Valnure Valchero.
3. I nominativi del responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento di dichiarazione dell'aggiudicazione, al Responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione Valnure e Valchero.
4. Il concessionario, nella gestione dei servizi adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.
5. Tutto il personale addetto ai servizi deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione approvato con D.P.R. 62/2013 e nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Valnure e Valchero approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 1 del 25/01/2014.
6. Il rapporto con l'utenza dovrà essere impostato al perseguimento di un elevato livello di qualità dei servizi oltre che di efficienza e sollecitudine nell'evasione delle richieste.
7. Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, con riferimento al personale da adibire ai servizi stessi, si fa riferimento alle caratteristiche minime indicate all'art. 5 del presente capitolato, integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

ART. 12 bis CLAUSOLA SOCIALE

1. Come previsto dall'art. 50 del D. Lgs 50/2016, il concessionario subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti attualmente impiegati, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del concessionario subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto.
2. In particolare, sarà garantito al personale uscente il mantenimento dell'anzianità maturata, nonché il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici, così come previsto dal relativo contratto nazionale di lavoro.
3. A richiesta dell'Unione, il concessionario deve fornire, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla relativa richiesta, il riepilogo del personale impiegato nell'esecuzione della presente concessione, precisando le informazioni richieste, anche ai fini dell'applicazione della clausola sociale nella procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio al termine della presente concessione.

ART. 13 DECADENZA DALLA GESTIONE

1. Il Concessionario, oltre ai casi già previsti dal presente capitolato d'oneri e nei casi disciplinati dall'art. 16 del D.M. 13 aprile 2022 n. 101, incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi:
 1. per non aver iniziato il servizio alla data fissata (salvo impedimenti gravi debitamente comprovati e accettati da parte dell'Ente);
 2. per inosservanza degli obblighi previsti dal provvedimento di affidamento e dal presente Capitolato;
 3. per non aver presentato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 4. per aver commesso gravi irregolarità nella gestione;
 5. per aver conferito il servizio in subappalto a soggetti terzi;
 6. per fallimento;
 7. per inadempienza contrattuale grave;
 8. per cancellazione o sospensione dall'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei canoni e quelle di riscossione dei canoni e di altre entrate dei comuni, di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, per la categoria prevista all'art. 6 del D.M. 13 aprile 2022 n. 101, con gli importi aggiornati in conformità a quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. 40/2010, convertito nella Legge 73/2010, relativamente alla misura minima di capitale richiesta alle predette società e come indicato nella Legge 27/12/2019 n. 160.
2. La decadenza è richiesta dall'Unione al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale.
3. L'affidatario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
4. A tale scopo l'Unione, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Regolamento relativo all'Albo dei concessionari approvato con Decreto del Ministro delle Finanze n. 101 del 13/04/2022, diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti all'affidatario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il prestatore del servizio stesso.
5. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al concessionario alcun diritto ad indennizzo. In caso di decadenza nel corso del servizio, l'Unione avrà diritto di stabilire tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
6. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la propria scelta di continuare la gestione del servizio, l'Unione si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara, addebitando la maggiore spesa all'affidatario inadempiente.
7. In caso di decadenza l'Unione provvede all'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito, anche rivalendosi su importi di fatture emesse dal concessionario e ancora da liquidare.

ART. 14 CAUSE DI RISOLUZIONE – RECESSO

1. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dell'Unione Valnure e Valchero, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento dei servizi, previa contestazione delle inadempienze alla ditta affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.
2. L'Amministrazione si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpa della ditta affidataria.
3. Tutte le clausole del presente capitolato sono essenziali e pertanto ogni inadempienza può produrre la risoluzione del contratto stesso, previa diffida scritta.
4. L'Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, senza formalità alcuna, nei seguenti casi:
 - a) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art. 16 del D.M. Finanze n. 101/2022;
 - b) cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta affidataria;
 - c) sospensione o abbandono (in tutto o in parte) dei servizi affidati;
 - d) cessione del contratto;
 - e) violazione dell'art. 15 del presente Capitolato;
 - f) inadempimento degli obblighi di cui alla clausola sociale, secondo quanto previsto dal precedente art. 12 bis, protratta per tre mesi o più;
 - g) qualora l'importo delle penali irrogate superi il 10% del valore della concessione calcolata sulla durata ordinaria di 5 anni;
 - h) qualora i ritardi previsti per l'applicazione delle penali superino 4 settimane;
 - i) violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari fissate dalla legge n. 136/2010;
 - j) perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento dell'Unione Valnure e Valchero approvato dalla Giunta Unione con deliberazione n. 1 del 25/01/2014, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso.
5. In caso di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
6. In ogni caso di risoluzione, l'Unione incamererà l'intero importo della cauzione, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito per il quale l'Unione potrà avvalersi anche sull'importo delle fatture emesse dal concessionario e non ancora liquidate. Verrà inoltre addebitato al concessionario il costo per l'individuazione di un nuovo affidatario del servizio.
7. E' riconosciuta all'Unione Valnure e Valchero la facoltà di recedere dal contratto, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, nelle seguenti ipotesi:
 - mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Unione Valnure e Valchero che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
 - qualora venga meno per l'Unione Valnure e Valchero il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
 - per motivi di interesse pubblico;
 - qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, la cessazione della concessione stessa o che comunque sottraggano all'ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio a società private.

8. In caso di recesso, il concessionario avrà diritto alla sola remunerazione dei servizi resi fino al momento del recesso, calcolata secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 15 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea.
2. Tenuto conto di quanto previsto D.M. 13 aprile 2022 n. 101, in ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) sono vietate il subappalto e il sub-affidamento del servizio, tranne che per quanto concerne le prestazioni accessorie (ad esempio stampa, spedizione e postalizzazione).
3. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, solo laddove il concessionario lo abbia indicato in sede di gara.
4. Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la risoluzione di diritto e lo scioglimento del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 16 SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'affidatario è tenuto all'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
2. Poiché il servizio oggetto del presente Capitolato non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante, e non sussistendo, pertanto, condizioni di "interferenza", si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Unione Valnure e Valchero dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione delle attività, il concessionario dovrà prestare, in favore dell'Unione, garanzia definitiva calcolata sul valore ordinario quinquennale della concessione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

ART. 18 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO VERSO TERZI - POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione dei servizi, sia a terzi sia all'Unione interessata e solleva la stessa da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dai servizi assunti, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa, che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta.
3. Tale copertura assicurativa dovrà essere stipulata con primaria compagnia assicuratrice e prevedere un

massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

4. Il concessionario non può comunque eccepire eventuali franchigie e massimali, tenendo comunque indenne l'Unione Valnure e Valchero.

ART. 19 RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

1. Il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'affidamento del servizio. Deve essere garantita l'integrale osservanza della Normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente definita GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

2. In caso di acclarata responsabilità personale del dipendente per violazione degli obblighi imposti dal presente articolo, l'affidatario è tenuto ad adottare i provvedimenti consequenziali, compreso l'allontanamento dell'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza, fatta salva la possibilità dell'Unione di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 20 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Per le attività espletate, la ditta aggiudicataria è tenuta a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che l'Unione Valnure e Valchero riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire alla stessa tutte le notizie ed i dati che le saranno richiesti, nei termini stabiliti dallo stesso richiedente.

2. L'Unione ha il potere di procedere a mezzo di propri organi ad ogni forma di controllo e di esame degli atti di ufficio. La ditta per mezzo di un suo incaricato dovrà tenersi a disposizione degli uffici dell'Unione per ogni controllo ritenuto opportuno.

3. Per i controlli il concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione citata.

ART. 21 OBBLIGHI DELL'UNIONE

1. L'Unione Valnure e Valchero si impegna a mettere a disposizione del concessionario qualsiasi atto reperibile presso gli uffici competenti, utile per l'espletamento del servizio di cui al presente capitolato (ruoli, elenchi, liste di carico, ecc.).

2. L'Unione provvederà, altresì, ad individuare uno o più coordinatori, aventi competenze specifiche, i quali garantiranno un utile e fattivo collegamento tra il concessionario e l'Unione.

ART. 22 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. In caso di interruzione in tutto o in parte dei servizi, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Unione Valnure e Valchero avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta e/o di altre ditte esterne, ferme restando tutte le responsabilità a carico della stessa, derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

ART. 23 OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o di effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Eventuali somme corrisposte dopo tale scadenza, anche se relative ad atti emessi durante il periodo di concessione, sono integralmente di spettanza dei Comuni/Unione.
3. Per i servizi in concessione, il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare all'Unione, oltre ai rendiconti ed alla documentazione della gestione contabile della concessione, anche la seguente documentazione:
 - a) originali delle dichiarazioni e denunce nonché i versamenti effettuati dai contribuenti;
 - b) gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
 - c) elenco dei ricorsi pendenti;
 - d) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - e) elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi dati necessari al fine del calcolo del canone unico e del canone mercatale;
 - f) ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione delle entrate;
 - g) consegna integrale della banca dati sia della gestione ordinaria che coattiva.
4. Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), e), f) e g) con aggiornamenti al 31 dicembre dell'anno precedente, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, dbf o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto dall'Unione, con oneri e spese di riproduzione a carico del concessionario.

ART. 24 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Qualora nel corso del periodo contrattualizzato l'Unione ritenesse di richiedere al concessionario servizi aggiuntivi a quelli oggetto della presente concessione, verranno concordate le pattuizioni del caso.

ART. 25 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare.
2. Conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Unione Valnure e Valchero.

ART. 26 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'operatore economico dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

ART. 27 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega al personale dipendente esaminato tutta la documentazione di gara e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, i documenti di gara adeguati, nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei servizi e di accettare di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolato prestazionale.

2. La successiva sottoscrizione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

ART. 28 FORO COMPETENTE

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Unione e il concessionario, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Piacenza.

2. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 NORME DI RINVIO

1. In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'esternalizzazione del servizio.

3. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Eventuali clausole o indicazioni relative ad aspetti tecnici e prestazionali tra l'Unione e il concessionario riportate negli allegati o in altra documentazione posta a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato.

5. In tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.